

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 12 del 01.10.2010

Oggetto: DETASSAZIONE 2010

Straordinari detassati, possibili i recuperi per gli anni precedenti

Gli straordinari e il lavoro notturno sono sempre detassabili se incrementano la produttività. Questo vale, oltre che per il 2010, anche per quelli corrisposti nel 2008 e nel 2009, nel caso siano stati tassati in forma ordinaria anziché con l'applicazione del 10%.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con due circolari (47E e 48E del 27 settembre 2010) e una nota congiunta con il ministero del lavoro (n. 134950/10) per definire le possibilità semplificate a seguito dei chiarimenti emersi in materia di lavoro straordinario e notturno.

Dopo aver definito che sono detassabili tutte le retribuzioni erogate per compensare il lavoro effettuato di notte e quella per il lavoro straordinario per i quali sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività, l'Agenzia ora conferma la possibilità per il datore di indicare le somme, alle quali va applicata la tassazione agevolata, sul modello CUD/2011(redditi 2010). Il lavoratore potrà recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

Tutte le misure si riferiscono alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. In particolare per gli straordinari, è necessario che il datore di lavoro attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Anche la detassazione per il lavoro notturno e per quello organizzato in turni è subordinata al perseguimento di un incremento della produttività e deve trovare riscontro in una dichiarazione del datore. Tali dichiarazioni, oltre ad essere consegnate al lavoratore, saranno anche conservate sul posto di lavoro.

Regole base per il 2010

Il regime fiscale agevolato corrispondente all'applicazione di una imposta sostitutiva del 10% sulle somme agevolate è previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 93/2008 conv. in l. 126/2008. La proroga fino al 31 dicembre 2010 è contenuta nella legge n. 191/09 (art. 1 commi 156 e 157).

Nuove modalità, ancora in corso di perfezionamento, sono previste per il 2011.

Risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti sono alla base della concessione delle somme detassabili ancora per tutto il 2010. Ricordiamo che

possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto le somme corrisposte al lavoratore entro il 12 gennaio 2011 (data entro cui le somme devono essere materialmente disponibili) e riferite all'anno 2010 (principio di cassa allargato).

Va evidenziato, inoltre, che esiste un limite massimo concesso per le somme detassabili pari a 6.000 euro e i limiti di reddito per averne diritto sono pari a 35.000 euro. Le modalità di erogazione, le dichiarazioni da produrre e i possibili conguagli nel corso del rapporto ed in sede di dichiarazione dei redditi sono i medesimi utilizzati fino ad oggi.

Per le variazioni intervenute in corso d'anno è sempre possibile per il datore di lavoro effettuare il conguaglio fiscale a fine anno per correggere l'eventuale tassazione applicata.

Voci detassabili

Rientrano nella misura somme corrisposte a fronte di risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Ogni voce potrebbe essere compresa, quindi, purché collegata ad incrementi di produttività, condivisi e perseguiti tra lavoratore e datore ([vedi box](#)). Si tratta di un'apertura che consente di presumere ogni componente aggiuntiva della retribuzione erogata dall'impresa, come di per sé virtuosamente riferita a un fatto positivo che è accaduto. In quest'ottica (che ricalca le precedenti circolari ministeriali congiunte n. 49/08 e n. 59/08) rientrano anche: straordinario forfetizzato se incentivante (intero importo corrisposto e valido anche per personale non soggetto a orario di lavoro) che comprenda, non tanto una prestazione extra orario (difficilmente contabilizzabile), quanto la disponibilità del lavoratore a fornirla quando necessario al fine di incrementare la produttività aziendale. E poi superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansioni ed assegni ad personam, se erogati per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività, purché risultino supportati da idonea documentazione.

- **lavoro notturno e il lavoro a turni**

Oltre alle somme derivanti da accordi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, a seguito di un recente chiarimento dell'agenzia delle Entrate ([Agenzia delle entrate risoluzione 83/2010](#)), anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, rientrano nell'ambito applicativo della normativa in esame.

Fruiscono della detassazione non solo le indennità o le maggiorazioni collegate al lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per la prestazione lavorativa in questione. L'agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa.

- **lavoro straordinario e supplementare**

Inoltre è stato precisato che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassata, se il datore di lavoro dichiara che il ricorso all'incremento di orario serve

ad aumentare la produttività (utilità complessiva anche sganciata da logiche strettamente finanziarie). In particolare [l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47E/10](#) ha precisato che lo straordinario agevolabile è solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario cosiddetto "forfettizzato," reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. La documentazione può consistere in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.

Cosa dice la norma

La norma stabilisce (art. 2, comma 156, lettera b) Legge n. 191/2009) che per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 sono prorogate le misure sperimentali previste dall'art.2, comma 1, lettera c) della legge n. 126/08. Tali misure si riferiscono alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2009, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2009.

Le due valutazioni da effettuare sono quindi:

- sul reddito dell'anno precedente ai fini del superamento della soglia dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente che esclude dalla detassazione;
- sulle somme detassate al 10% ai fini del superamento dei 6.000 euro, oltre i quali la tassazione sarà quella ordinaria.

Come deve procedere il lavoratore

Il lavoratore che è stato occupato per tutto l'anno 2009 presso lo stesso datore di lavoro, non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione. Se, invece, il lavoratore nel 2009 ha prestato attività lavorativa presso altri datori, è tenuto a comunicare i redditi percepiti (con modello Cud o con autocertificazione) per consentire all'attuale datore di lavoro la preventiva valutazione del superamento della soglia di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente). Stesso sistema va adottato nel caso in cui il datore del 2009 sia diverso da quello che ha rilasciato il Cud del 2009: il lavoratore dichiara il reddito percepito nel 2009 (o di non aver percepito reddito) al datore che dovrebbe detassare, questo al fine di consentirgli le verifiche sui limiti di reddito.

Nel corso del 2010, il lavoratore che riceve somme detassate deve comunicare al nuovo datore l'importo delle stesse al fine di verificare la soglia massima dei 6.000 euro.

Il lavoratore che lo ritiene può rinunciare alla detassazione se questa è meno conveniente dell'ordinaria (es. in presenza di oneri da dedurre o detrarre).

La definizione dell'imposta più conveniente (tra ordinaria e 10%) può essere effettuata anche in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).

Come opera il datore di lavoro sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta che ha rilasciato il Cud per tutto il 2009, conoscendo la situazione reddituale, può procedere con la detassazione delle eventuali somme rientranti nel punto c) della norma. Negli altri casi (datore diverso, o datore che ha occupato il lavoratore per una sola parte dell'anno), il sostituto attende dal lavoratore la dichiarazione del reddito percepito (o del mancato reddito). Il sostituto potrebbe procedere autonomamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, salvo i conguagli che sono sempre possibili, sia nel corso del rapporto, sia al termine.

Recupero anni pregressi

Con riferimento alle somme corrisposte a tale titolo negli anni 2008 e 2009 ma assoggettate a tassazione ordinaria, anziché a quella sostitutiva, i lavoratori potranno recuperare l'Irpef versata in eccesso presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati oppure istanza di rimborso: a tal fine sarà il sostituto d'imposta a dover certificare l'ammontare delle somme erogate a fronte di incremento della produttività.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011 ([Agenzia delle entrate circolare n. 48E/2010](#)).

SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI PER IL 2010

Dati generali:

- 10% Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
- Periodo agevolato fino 31 dicembre 2010
- Esclude i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Dlgs n.165/01 art. 1 comma 2) anche per i rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico
- Attribuzione a tutti i datori privati (anche non imprenditori)

Limite massimo detassabile 6.000 euro:

- i 6.000 euro detassabili si intendono al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali
- valgono come tetto per ogni lavoratore, infatti tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro
- la parte che supera i 6.000 euro è soggetta a tassazione ordinaria
- sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura anche se erogati per incrementi di produttività

<p>Reddito massimo del lavoratore 35.000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal limite dei 35.000 euro riferito al 2009 sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente (rientrano anche i lavoratori che nel 2009 non hanno prodotto reddito)• rientrano i redditi di cui all'art.49 Tuir (anche comma 2 pensioni ed equiparati) (vedi box)• non rileva il superamento del tetto 35.000 nel 2010• rilevano anche i redditi prodotti all'estero nel 2009
<p>Dichiarazioni del lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none">• molte le dichiarazioni da acquisire da parte del datore di lavoro, alcune dovranno essere consegnate spontaneamente dal lavoratore (vedi box)• restano sempre possibili conguagli ed aggiustamenti (fine anno o fine rapporto)• l'applicazione del 10% potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore
<p>Modello Cud per monitorare:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione separata sul Cud delle somme agevolabili e della relativa tassazione ridotta consentirà i controlli sulla corretta fruizione
<p>Sostituto libero di decidere:</p> <ul style="list-style-type: none">• il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza <p>Sostituto applica la detassazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• procede con la tassazione ed attende l'eventuale rinuncia del lavoratore• si attiva dal primo periodo di paga utile, ma può conguagliare le differenze in sede di cessazione del rapporto o a fine anno• resta sempre possibile l'applicazione in sede di dichiarazione dei redditi (possibile la compensazione anche in questa sede)
<p>Verifica delle voci detassabili</p> <p>Le somme devono essere poste in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.</p>
<p>Voci detassabili (vanno intese in senso ampio):</p> <ul style="list-style-type: none">• premi di rendimento• forme di flessibilità oraria• maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo• maggiorazioni retributive legate a banca ore (non per permessi in luogo del pagamento delle ore eccedenti)

- indennità di reperibilità
- ore di viaggio
- indennità di disagio
- indennità e maggiorazioni di turno
- premi e somme una tantum (se comportano incremento di produttività - lettera c)
- importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (EET ccnl edilizia) e per analogia anche altri settori (es. metalmeccanici)
- ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma
- lavoro notturno
- straordinario (compenso orario, indennità e maggiorazioni)
- lavoro supplementare
- lavoro reso in funzione di clausole elastiche
- permessi Rol e ferie non fruiti (con i limiti della legge, anche su base periodica per ccnl, anche se su richiesta del lavoratore)
- premi di presenza
- premi per il mancato verificarsi di infortuni
- premi per svolgimento di mansioni promiscue e per intercambiabilità
- premi consolidati (purché legati alla produttività)
- premi su vendite legate al fatturato
- provvigioni
- quota fissa di un premio composto da parte variabile
- premi di produttività anche se previsti da ccnl
- premi consolidati (anche per livelli acquisiti nel tempo)
- superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (se erogati per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività - necessaria idonea documentazione)
- premi a lavoratori marittimi (anche se la disciplina dell'orario non è contenuta nel Dlgs n.66/03) e, per specifica risposta all'interpello n.27/08, anche per altri settori (es. autotrasporti e aviazione civile)

caratteristiche delle somme detassabili:

- devono comportare un incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa
- oppure devono risultare legati alla competitività e alla redditività dell'impresa
- possono essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro
- devono essere documentabili (consigliata comunicazione scritta della motivazione della corresponsione della somma)
- devono essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le situazioni sono strutturate e consolidate ante legge

non è necessario l'elemento di novità o innovazione rispetto al passato (purché si tratti di risultati positivi ed anche se determinati a livello territoriale) per detassare:

- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
- conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

Criterio di cassa per i premi (punto c della norma):

- per l'applicazione rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme (1 gennaio – 31 dicembre 2010), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi diversi

Compensazioni:

- il 10% si può compensare con altre ritenute alla fonte (dpr n.445/97)

Incrementi di produttività:

- le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, ecc. legati all'andamento economico possono anche essere previsti in modo unilaterale dal datore (purché documentabili),
- per i premi di produttività rileva solo l'erogazione nell'anno 2009 (possono quindi anche riferirsi ad attività prestata in periodi diversi)

Situazioni consolidate:

le somme detassabili previste per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (punto c) della norma

- possono essere previste dal datore in modo unilaterale
- devono essere documentabili (es comunicazione scritta e motivata al lavoratore)
- non devono necessariamente essere previste dai cc
- si può trattare anche di situazioni già strutturate e consolidate ante 29 maggio 2009

Riepilogo dichiarazioni

Dichiarazioni a cura del lavoratore				
Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2009 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2009	Lavoratore con doppio lavoro nel 2009 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2009	Lavoratore che cambia datore nel 2010
Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Dichiara ugualmente la "non percezione di reddito"	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito o la non percezione di reddito	Comunica al nuovo datore l'importo delle somme già detassate (limite max 6.000 euro)
Il lavoratore non può percepire somme detassate superiori a 6.000 euro lordi				
Il reddito 2009 di lavoro dipendente del lavoratore non può superare i 35.000 euro				

Obblighi del datore				
Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2009 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2009	Lavoratore con doppio lavoro nel 2009 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2009	Lavoratore che cambia datore nel 2010
Attende dal lavoratore (o lo richiede) il reddito percepito presso altri datori	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa ad altri redditi di lavoro dipendente	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Il nuovo datore attende dal lavoratore (o lo richiede) l'importo delle somme già detassate
Il sostituto che ha rilasciato il Cud per tutto il 2009 può procedere alla detassazione, salvo rinuncia del lavoratore				
Il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza				
Il datore di lavoro, sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla norma, rilascia il modello CUD/2011 indicando le somme detassabili erogate negli anni 2008 e 2009				

alle quali non è stato applicato il regime più favorevole.

Articolo 49 Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
 - a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
 - b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Fonti e documenti:

- [Art. 5 dl n. 185/2008 \(anticrisi\)](#)
- [Art. 2 Legge n.126/2008](#)
- [Commi 156 e 157 legge n. 191/2009](#)
- [Circolare Fondazione Studi n. 6 del 30 giugno 2008](#)
- [Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49 dell'11 luglio 2008](#)
- [Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 59 del 22 ottobre 2008](#)
- [Agenzia delle entrate risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010](#)
- [Agenzia delle entrate circolare n. 47E del 27 settembre 2010](#)
- [Agenzia delle entrate circolare n. 48E del 27 settembre 2010](#)
- [Risposte a quesiti della Fondazione Studi](#)

Fac simili comunicazioni al lavoratore

Gentile sig.

Oggetto: comunicazione **elemento premiante**

Con la presente, a seguito dell'incremento di efficienza organizzativa da lei realizzato nella gestione ed organizzazione dell'attività amministrativa di sua competenza, ho il piacere di comunicarle la decisione di corrisponderle un elemento retributivo premiante pari a € _____ mensili da corrispondere dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2010.

Tale elemento è stato determinato in relazione alla effettuazione della verifica semestrale/annuale dell'attività svolta e degli elementi di innovazione da lei introdotti nella gestione _____

Ringraziandola per l'attività svolta, la salutiamo cordialmente.

Gentile sig.

Oggetto: comunicazione **attribuzione premio**

La ditta ha deciso di corrisponderle un premio di euro _____ lordi, a fronte dell'attività lavorativa da lei prestata in quest'anno, ed in particolare dell'impegno dimostrato e dei risultati conseguiti che hanno contribuito a migliorare la produttività del settore _____ al quale lei collabora.

Ringraziandola per l'attività svolta, la salutiamo cordialmente.

Gentile sig.

Oggetto: comunicazione della natura del premio denominato **straordinario forfetizzato**

Con la presente, a seguito dell'incremento di efficienza organizzativa da lei realizzato nella gestione ed organizzazione dell'attività amministrativa di sua competenza, ho il piacere di comunicarle la decisione di corrisponderle un elemento retributivo premiante pari a € _____ mensili da corrispondere dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2010.

Tale elemento è stato determinato per compensare lo svolgimento di prestazioni di lavoro da lei rese oltre l'orario normale stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno, per la sua disponibilità a fornire lavoro straordinario quando necessario ad incrementare la produttività aziendale.

Ringraziandola per l'attività svolta, la salutiamo cordialmente.

Gent. sig.

Oggetto: comunicazione **premio di produttività**

Con la presente, a seguito dell'incremento di efficienza organizzativa da lei realizzato nella gestione ed organizzazione dell'attività amministrativa di sua competenza, ho il piacere di comunicarle la decisione di corrisponderle un elemento retributivo premiante pari a € _____ da corrispondere nel mese di _____ 2010.

Tale elemento è stato determinato in relazione all'incremento di produttività ed efficienza organizzativa dell'anno _____, in particolare dell'impegno da lei dimostrato e dei risultati conseguiti che hanno contribuito a migliorare la produttività del settore amministrativo al quale lei collabora.

Ringraziandola per l'attività svolta, la salutiamo cordialmente.

Gentile sig.

Oggetto: comunicazione della natura del premio denominato _____
(superminimo/ assegno ad personam/ indennità di funzione)

Con la presente, a seguito dell'incremento di efficienza organizzativa da lei realizzato nella gestione ed organizzazione dell'attività _____ di sua competenza, ho il piacere di comunicarle la decisione di corrisponderle un elemento retributivo premiante pari a € _____ mensili da corrispondere dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2010.

Tale elemento / parte di tale elemento pari a euro _____ è stato determinato in relazione all'incremento di produttività ed efficienza organizzativa, in particolare dell'impegno da lei dimostrato e dei risultati conseguiti che hanno contribuito a migliorare la produttività del settore _____ al quale lei collabora.

Ringraziandola per l'attività svolta, la salutiamo cordialmente.

Gentile sig.

Oggetto: comunicazione della natura del premio denominato _____
(superminimo/ assegno ad personam/ indennità di funzione)

Con la presente, a seguito dell'incremento di efficienza organizzativa da lei realizzato nella gestione ed organizzazione dell'attività _____ di sua competenza, ho il piacere di comunicarle la decisione di corrisponderle un elemento retributivo premiante pari a € _____ mensili da corrispondere dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2010.

Tale elemento / parte di tale elemento pari a euro _____ è stato determinato per compensare lo svolgimento di prestazioni di lavoro da lei rese oltre l'orario normale osservato in azienda.

Ringraziandola per l'attività svolta, la salutiamo cordialmente.

Fac simili delle dichiarazioni

Comunicazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività (legge n. 126/08)

La legge n. 126/08 e segg. ha introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2010 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2009 hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente comunicazione debitamente sottoscritta.

Sig.

Spett/le ditta

**Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
ncf _____**

nella veste di dipendente di codesta impresa ATTESTA:

di avere percepito nel corso dell'anno 2009 redditi di lavoro dipendente per un importo pari a

euro _____, ___;

di non avere percepito nel corso dell'anno 2009 redditi di lavoro dipendente.

Data

In fede



Dichiarazione delle somme detassate nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività (legge n. 126/08)

La legge n. 126/08 e segg. hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2010 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2009 hanno percepito redditi di lavoro

dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente

comunicazione debitamente sottoscritta.

Datore di lavoro

Al sig.

Ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione in oggetto si attesta l'ammontare delle somme corrisposte al dipendente _____

nato a _____ il _____ ncf _____

Il sottoscritto _____ nella qualità di titolare/legale rappresentate della _____ ATTESTA:

di avere corrisposto nel periodo dal _____ al _____ somme soggette all'imposta sostitutiva del 10% per un importo pari a euro _____, _____;

di non avere corrisposto nel periodo dal _____ al _____ somme soggette all'imposta sostitutiva del 10%.

Data

In fede



Comunicazione resa ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività (legge n. 126/08)

La legge n. 126/08 e segg. hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2010 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2009 hanno percepito redditi di lavoro

dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente

comunicazione debitamente sottoscritta.

Sig.

Spett/le ditta

Il sottoscritto _____ **nato a** _____ **il** _____
ncf _____

nella veste di dipendente di codesta impresa, chiede la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate oggetto della predetta normativa.

Data

In fede



**Comunicazione resa ai fini del conguaglio delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività
(legge n. 126/08)**

La legge n. 126/08 e segg. hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2010 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2009 hanno percepito redditi di lavoro

dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente

comunicazione debitamente sottoscritta.

Sig.

Spett/le ditta

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
ncf _____ chiede l'effettuazione del conguaglio fiscale sulle
somme già assoggettate all'agevolazione in oggetto e pertanto dichiara quanto
segue:

di avere verificato i conteggi della tassazione delle somme di cui alla legge in
oggetto e di avere rilevato la non corretta applicazione della stessa;

di avere omesso di comunicare tutti/parte dei redditi percepiti nel 2009 per un
ammontare pari a euro _____ e pertanto di avere superato la soglia dei
35.000 euro;

di avere omesso di comunicare la percezione da parte di altro datore di
lavoro nel periodo dal _____ al _____ di somme assoggettate all'imposta
sostitutiva del 10% per un importo pari a euro _____;

Data

In fede

Comunicazione resa ai fini dell'applicazione della tassazione più favorevole fra quella ordinaria e l'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività (legge n. 126/08)

La legge n. 126/08 e segg. hanno introdotto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato un regime di detassazione dei premi di produttività. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva pari al 10% delle somme corrisposte nel periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2010 a titolo di premi di produttività.

Tali somme sono agevolabili entro il limite di importo complessivo pari a 6.000 euro.

Possono beneficiare della detassazione solo i soggetti che nell'anno 2009 hanno percepito redditi di lavoro

dipendente non superiori a 35.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto i dipendenti interessati dovranno restituire la presente

comunicazione debitamente sottoscritta.

Datore di lavoro

Al sig.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto si porta a conoscenza di avere effettuato le seguenti operazioni e di avere pertanto applicato la tassazione a lei più favorevole

Il sottoscritto _____ nella qualità di titolare/legale rappresentate della _____ ATTESTA:

di avere verificato che a seguito dell'applicazione delle detrazioni d'imposta per carichi familiari e/o in applicazione degli altri oneri deducibili da Lei comunicati, la tassazione ordinaria risulta pari al ___% e pertanto più/meno favorevole rispetto all'imposta sostitutiva del 10%

di avere pertanto applicato la tassazione ordinaria / l'imposta sostitutiva.

Data

In fede

Fondazione Studi
Il Presidente
Rosario De Luca

